

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 193 - 8770 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CHIANOCCO – OTTAVA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Chianocco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 125-11042 del 27/10/1981, modificato con una variante strutturale approvata con D.G.R. n. 5-11968 del 15/03/2004;

- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 6 del 16/02/2007, n. 07 del 16/02/2007, n. 17 del 19/05/2009, n. 35 del 13/11/2014, n. 15 del 30/06/2015 e n. 16 del 31/05/2016, sei varianti parziali al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 28/02/2018, il Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 30/03/2018 (pervenuto il 05/04/2018), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. VP/009/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.269 abitanti nel 1971, 1.493 abitanti nel 1981, 1.501 abitanti nel 1991, 1.693 abitanti nel 2001 e 1.700 abitanti al 2011, dati che denotano un lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.857 ettari, dei quali 1.551 *ha* di montagna (circa 83,5% del territorio comunale) e 306 *ha* di pianura (16,5%). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 130 ettari con pendenze inferiori al 5%; 239 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (13% del territorio comunale) e 1.488 ettari (80% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree di II^a classe pari a 140 *ha* e di aree boscate, su una superficie di 894 *ha*, pari a circa il 48% del territorio comunale;;
- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val Susa e Val Sangone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- è individuato dal P.T.C. come centro storico di "tipo C (di media rilevanza)";
- è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Collina Morenica di Rivoli";
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dall'Autostrada A-32, dalla S.S. n. 25 del Moncenisio, nonché dalle Strade Provinciali n. 203 di Borgone e n. 206 di San Giorio;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane;
 - è interessato dalla pista ciclabile (2 km) della Valle Susa (Rivoli - Alpignano - Bussoleno - Novalesa);
- assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Dora Riparia, Rio della Giardiniera, Torrente Bruzolo, Torrente Prabecco e Rio Rossera ; lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 87,4 ha di territorio;
- i dati sul dissesto idrogeologico individuano: 11 frane puntuali, frane areali (53,6 ha), conoidi (205,2 ha), dissesti lineari (55,5 km), dissesti areali (11,8 ha);
- in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree protette nazionali/regionali istituite e SIC-ZPS "Rete Natura 2000": ha 110 circa;
 - fasce perifluviali: 27 ha;
 - corridoi di connessione ecologica: 59 ha;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 28/02/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- stralcio della capacità edificatoria pari a mc 323,40 dall'area residenziale "an1" della superficie di mq 462;
- lo stralcio di cui sopra comporta una riduzione di volumetria edificabile pari a mc 323,40 che rimane a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- stralcio delle aree della superficie di mq 3.692 dalla zona "Aacp"(P.E.E.P.) e modifica della destinazione d'uso in aree agricole "e1";

La deliberazione di adozione e gli elaborati di Variante contengono le seguenti valutazioni:

- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la compatibilità della variante sotto il profilo geologico-tecnico;
- che non sussistono interferenze tra le aree di Variante con aziende a Rischio di Incidente Rilevante;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 1/2018 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5,

lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dato atto che la D.C.C. n. 1/2018 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 dell’articolo 17 della L.R. 56/77;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19 maggio 2018;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 06/04/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare dell'ottava Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Chianocco, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 28 febbraio 2018, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Chianocco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 16/05/2018

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate,
Ambiente e Vigilanza Ambientale, Risorse Idriche e Qualità dell'aria
Tutela fauna e flora, Parchi ed Aree Protette
(Marco Marocco)